

## Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: <a href="www.figc-campania.it">www.figc-campania.it</a>
e-mail-csat: <a href="csat.campania@Ind.it">csat.campania@Ind.it</a>



## **Stagione Sportiva 2019/2020**

# Comunicato Ufficiale n. 27/CSAT del 10 gennaio 2020 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 27/CSAT (2019/2020)** 

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale

nella riunione tenutasi in Napoli il 7 gennaio 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

## **MOTIVI**

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, avv. I. Simeone, avv. G. Benincasa, avv. S. Cerbone, Prof. S. Selvaggi., avv. R. Arcella.

<u>Ricorso della società U.S. MARIGLIANESE – C.U.54 del 23.12.2019 – gara Barano Calcio / Mariglianese del 21.12.2019 – Campionato Eccellenza.</u>

La società U.S. Mariglianese proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare adottata nei confronti del calciatore D'Angelo Antonio del GST in quanto reo di aver colpito un avversario con una manata al volto a gioco in svolgimento ed a pallone lontano. La società reclamante deduceva che la sanzione disciplinare adottata appariva sproporzionata rispetto al fallo di gioco eventualmente commesso tant'è che l'avversario che lo avrebbe subito sarebbe dovuto ricorrere alle cure sanitarie e/o alla sostituzione. Deduceva, infine che l'AA1. Che aveva segnalato al direttore di gara il comportamento scorretto del calciatore, era in uno stato confusionale non avendo riportato sul referto la discussione avvenuta fra il calciatore D'Angelo Antonio e la tribuna ospite ed inoltre si trovava a distanza notevole per cui non avrebbe potuto descrivere i fatti per come realmente verificatosi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, rilevato che sia il DDG che l'assistente numero 1 nei rispettivi referti descrivono i fatti accaduti con dovizia di particolari, considerato che il referto di gara costituisce prova privilegiata, ritenuto che la sanzione disciplinare adottata dal GST appare congrua. P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

## **DELIBERA**

di rigettare il reclamo, conferma la sanzione disciplinare adottata dal GST nei confronti del calciatore D'Angelo Antonio, dispone addebitarsi la tassa sul conto della società.

Così deciso in Napoli, in data 7.1.2020

IL PRESIDENTE Avv. A. Frojo Componenti: Presidente: Avv. Arturo Frojo; Avv. Roberto Arcella, Avv. Stefano Selvaggi, Avv. Salvatore Cerbone, Avv. Eugenio Russo, Avv, Ivan Simeone, Avv. Giovanni Maria Benincasa Reclamo proposto da ASD ORATORIO DON GUANELLA SCAMPIA in riferimento al C.U. n. 48 del 12 Dicembre 2019 - Gara: Oratorio Don Guanella / San Giuseppe del: 12/7/2019 - Campionato: Promozione Girone B

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso, visti gli atti ufficiali rileva quanto segue. La soc. ASD Oratorio Don Guanella Scampia ricorre avverso il provvedimento del GST pubblicato sul CU 48 del 12 Dicembre 2019 col quale il GST ha inflitto la sanzione di euro 400 di ammenda con obbligo di risarcire il danno a cose patito dal ddg, se richiesto. All'odierna udienza è comparso il Presidente della società reclamante deducendo l'eccessività della sanzione e la non addebitabilità alla società del fatto oggetto di contestazione (danneggiamento della vettura del ddg da parte di un sostenitore della società ed ingiurie e minacce patite dallo stesso ddg da parte di un sostenitore della soc. Don Guanella, alla presenza di un dirigente di quest'ultima). Il reclamo è solo parzialmente fondato. Va premesso che il referto arbitrale ed il relativo supplemento di rapporto godono di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 61, C.G.S. (norma del Codice del 2019 che ha soppiantato l'omologa disposizione contenuta nel vecchio art. 35, comma 11) circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici. Tale efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia, tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l'espressione "in occasione dello svolgimento della gara" contenuta nell'art. 61, si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando "occasione" nella gara, assumono rilevanza per l'ordinamento sportivo (Collegio di Garanzia dello Sport, 13.11.2017, n. 84). Fatta questa premessa, si osserva che gli atti ufficiali della gara confermano infatti che i comportamenti oggetto di contestazione si svolsero così come descritti nel provvedimento del GST. Non consentono, invece, di pervenire a giudizio diverso le deduzioni difensive della società reclamante, anche in punto di quantificazione della sanzione, che appare peraltro congrua e proporzionata ai comportamenti contestati. Ciò nondimeno, appare eccessiva la sanzione dell'ammenda inflitta dal GST, che va ridotta, in considerazione dell'entità dei fatti oggetto di procedimento ad euro 200,00.

## P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale

### **DELIBERA**

di accogliere parzialmente il reclamo, e riduce l'ammenda ad euro 200,00 (duecento,00). Nulla per la tassa.

Così deciso in Napoli, in data 7.1.2020

## IL PRESIDENTE Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, avv. I. Simeone, avv. G. Benincasa, avv. S. Cerbone, Prof. S. Selvaggi.

Ricorso della società A.S.D. VIRTUS VESUVIO OTTAVIANO – C.U.54 del 23.12.2019 – gara Massalubrense / Virtus Vesuvio Ottaviano del 21.12.2019 – Campionato 1^ Categoria.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. La società reclamante nel chiedere l'annullamento e/o la revoca dei provvedimenti contenuti nel c.u. n. 54 del 23/12/19 non fornisce alcun elemento probatorio volto ad attenuare una riforma del provvedimento del GST. Di contro, come da giurisprudenza consolidata nel tempo, il referto del DDG conferisce fonte privilegiata e come nel caso di specie, non presenta alcuna contraddizione nell'espletazione e le squalifiche comminate in relazione alla veridicità dei fatti, appare congrua. P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### **DELIBERA**

di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa sul conto della società.

Così deciso in Napoli, in data 7.1.2020

IL PRESIDENTE Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, avv. I. Simeone, avv. G. Benincasa, avv. S. Cerbone, Prof. S. Selvaggi. avv. R. Arcella, Avv. M. Sepe.

Ricorso della società MOLINARA - C.U.42 del 21.11.2019 – gara Molinara / Pago Veiano del 16.11.2019 – Campionato 2^ Categoria.

La Corte letto il reclamo della società Asdc Molinara, udito il Presidente della società reclamante, decide di ridurre l'ammenda inflitta dal GST- c.u. n.42 del 21/11/19. Tale decisione viene deliberata dalla Corte sul presupposto che i fatti enunciati dal direttore di gara sembrano di poca gravità anche in considerazione del fatto che sia dal referto arbitrale che dal ripetuto reclamo i dirigenti della società Molinara si attivavano a bloccare il solitario invasore. P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### **DELIBERA**

di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l'ammenda ad euro 150,00; nulla per la tassa non versata.

Così deciso in Napoli, in data 7.1.2020

IL PRESIDENTE Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, avv. I. Simeone, avv. G. Benincasa, avv. S. Cerbone, Prof. S. Selvaggi.

<u>Ricorso della società A.S.D. SANCIPRIANESE – C.U.49 del 19.12.2019 – gara Real Piedimonte Calcio</u> / Sanciprianese del 14.12.2019 – Campionato 2<sup>^</sup> Categoria.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va, accolto. Invero, il provvedimento adottato dal GST con il quale si infligge la perdita della gara con il punteggio di 3-0 a favore del Real Piedimonte nonché la squalifica del calciatore Cerullo Agostino sino al 18 giugno 2020 appare eccessiva, si ritiene, ai fatti così come realmente avvenuti e descritti dallo stesso DDG nel suo supplemento di rapporto nonché nelle dichiarazioni dallo stesso rese ai carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca ai quali riferiva " di aver provveduto a sospendere l'incontro di calcio, solo per motivi prettamente sportivi, non specificando alcuna motivazione e che avrebbe conferito direttamente con i commissari di gara, per un eventuale comminazione di sanzione e/o squalifica, per quanto da lui ritenuto antisportivo...." Ne consegue che come risulta dalle stesse dichiarazioni del DDG la condotta posta in essere dal capitano Cerullo Agostino, in quanto certamente considerabile e gravemente ingiuriosa, concretizzatosi in un mero contatto fisico, non rientra nei comminati di condotta violenta. Ad avviso di questa Corte, pertanto, c'erano i presupposti per il proseguo della gara. P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### **DELIBERA**

in riforma del provvedimento del G.S.T. – C.U.49 del 19.12.2019, dispone l'annullamento della gara del 14.12.2019 e la ripetizione della stessa e rimette alla segreteria del C.R. Campania per la fissazione della data della stessa; ridetermina la squalifica del calciatore Cerullo Agostino sino al 29.02.2020, confermando in toto gli altri provvedimenti; nulla per la tassa non versata.

Così deciso in Napoli, in data 7.1.2020

IL PRESIDENTE Avv. A. Frojo Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, avv. I. Simeone, avv. G. Benincasa, avv. S. Cerbone, Prof. S. Selvaggi.

Ricorso della società A.S.D. VIRTUS CAMPAGNA – C.U.41/C5 del 27.12.2019 – gara Cus Avellino / Virtus Campagna del 21.12.2019 – Campionato Calcio a 5 Serie C2.

La società Asd Virtus Campagna proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per quattro (4) giornate inflitta al calciatore Ceriello Federico dal GST reo di aver colpito un avversario con una testata al volto che procurava allo stesso un taglio al labbro di circa 2 cm. La società reclamante deduceva che il calciatore Ceriello Federico avevo subito una provocazione dal calciatore avversario che lo aveva offeso pronunciando frase volgare ed ingiuriosa. Essendo le panchine molto vicine, entrambi i calciatori, infatti, sostavano sulle rispettive panchine non essendo in quel momento impiegati in campo, incominciavano a discutere animatamente ma non venivano mai alle mani né tantomeno il calciatore Ceriello Federico colpiva l'avversario con una testata. Concludeva la società reclamante per l'accoglimento del reclamo con la conseguenziale riduzione della sanzione disciplinare dal momento che il calciatore Ceriello non aveva colpito l'avversario ma al più si erano avvicinati appoggiando il petto fra loro. Fissata l'udienza di discussione, la società reclamante si riportava a quanto dedotto nel reclamo ma non produceva alcuna ulteriore prova a discolpa del proprio tesserato. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo e gli atti ufficiali, sentita la società reclamante, rilevato che, comunque, il referto di gara costituisce prova privilegiata, considerato che la sanzione adottata dal GST appare congrua rispetto ai fatti per come verificatosi e analiticamente descritti dal DDG nel referto, così provvede. P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### **DELIBERA**

di rigettare il reclamo, conferma la sanzione disciplinare adottata dal GST nei confronti del calciatore Ceriello Federico, dispone addebitarsi la tassa sul conto della società.

Così deciso in Napoli, in data 7.1.2020

IL PRESIDENTE Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, avv. I. Simeone, avv. G. Benincasa, avv. S. Cerbone, Prof. S. Selvaggi.

<u>Ricorso della società VIS JUVENES FRATT. DAMIANO – C.U.41 del 5.12.2019 – gara Vis Juvenes Fratt. Damiano/ Giove Accademy del 30.11.2019 – Campionato Allievi Provinciali Girone B.</u>

La società Vis Juvenes Fratt. Damiano proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare inflitta dal GST a carico del presidente della società reclamante Del Prete Francesco il quale veniva inibito a svolgere ogni attività fino al 31/3/2021 di cui al c.u. n.41 del 5/12/2019. La CSAT letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara accoglie parzialmente lo stesso riducendo la sanzione dell'inibizione inflitta al Presidente Del Prete Francesco fino al 31/12/2020. Ed infatti, dallo stesso supplemento di rapporto redatto dal DDG si evince che il direttore di gara non veniva colpito dietro la schiena con un pugno ma veniva colpito solo di striscio per cui di certo va sanzionata la volontarietà dell'atto violento, ma proporzionato rispetto alla sanzione inflitta in primo grado.

P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale

## **DELIBERA**

di accogliere parzialmente il reclamo, e riduce la sanzione inflitta in primo grado fino al 31/12/2020. Nulla per la tassa.

Così deciso in Napoli, in data 7.1.2020

IL PRESIDENTE Avv. A. Frojo Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente), Avv. Eugenio Russo, Avv. Roberto Arcella, Avv. Stefano Selvaggi, Avv. Giovanni Maria Benincasa, Avv. Ivan Simeone, avv. Salvatore Cerbone, Avv. Marco Sepe.

Reclamo proposto da ASD ANACAPRI in riferimento al C.U. n. 41 D.P. Napoli DEL 5/12/2019 – Gara: 24/11/2019 Stabia Academy / ASD Anacapri Campionato: Giovanissimi Under 15.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso, visti gli atti ufficiali rileva quanto segue.

La soc. Asd Anacapri ricorre avverso il provvedimento del GST pubblicato sul CU in epigrafe col quale è stata dichiarata la "non procedibilità del ricorso" con applicazione dell'ammenda di euro 25,00, la punizione della perdita a tavolino della gara in oggetto col punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica.

A motivo dell'impugnazione si deduce che, in realtà, la società odierna reclamante si era limitata a dare comunicazione a mezzo pec, alle ore 11.01 del 24/11/2019, dell'impossibilità di prendere parte alla gara a causa delle condizioni meteomarine avverse, per effetto delle quali erano state sospese tutte le corse dei traghetti e aliscafi da e per l'isola di Capri. Tale comunicazione, inviata anche al GST ed alla LND (documentata dalle ricevute di accettazione e da quelle di avvenuta consegna), preceduta da comunicazioni telefoniche tra dirigenti delle due società (che addirittura avevano anche preso accordi circa le possibili date della nuova disputa) era stata poi successivamente corredata da apposita certificazione della Capitaneria di Porto, acquisita agli atti del fascicolo di questa Corte. All'udienza del 23 dicembre 2019, questa Corte fissava l'odierna udienza per l'audizione della soc. Anacapri, affinché fornisse chiarimenti in ordine alle comunicazioni PEC inviate, con particolare riferimento a quella spedita all'indirizzo stabiaacademy@pec.it che, da una iniziale visura dell'AS400, non risultava riconducibile alla predetta squadra antagonista. All'odierna udienza è stato sentito il delegato del Presidente della società il quale ha chiarito che il domicilio digitale in parola era stato fornito al "Mister" della propria squadra da quello della squadra avversaria, confermando per il resto il contenuto del reclamo. L'impugnazione è fondata. Dall'esame degli atti risulta che lo stesso dì della gara (24/11/2019) la società Anacapri ebbe diligentemente a dare comunicazione alla società Academy Stabia l'impedimento della propria squadra "Giovanissimi U 15" partecipare alla gara. Ed è appena il caso di rilevare che il prodotto certificato rilasciato dalla CP di Capri attesta che effettivamente le corse delle 6:50 e delle 8:05 del 24/11/2019 (vale a dire, quelle che avrebbero consentito di raggiungere il terreno di gioco in tempo utile per la gara, fissata per le ore 10:00) non erano state "effettuate causa avverse condimeteo" e costituisce pertanto prova dell'assolutezza dell'impedimento. Ne discende che il reclamo va accolto, con conseguente annullamento di tutte le sanzioni, ivi inclusa quella della perdita della gara per 0-3, dovendosi al riguardo disporre la ripetizione della gara. P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale

### **DELIBERA**

di accogliere il reclamo proposto da ASD ANACAPRI, revocando tutte le sanzioni inflitte col provvedimento del GST del 5/12/2019 e disponendo la ripetizione della gara, da parte della segreteria, STABIA ACADEMY / ASD ANACAPRI, campionato giovanissimi U15 (Del. NA), già fissata per il 24/11/2019.

Così deciso in Napoli, in data 7.1.2020

IL PRESIDENTE Avv. A. Frojo

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 10 gennaio 2020.

Il Segretario Andrea Vecchione Il Presidente Carmine Zigarelli